

(N. 1508)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1481)

d'iniziativa del Deputato **ERMINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 GENNAIO 1951

Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di università, di istituti di istruzione superiore, di osservatori astronomici, di istituti scientifici e di scuole di ostetricia, è quintuplicato a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52.

La determinazione della misura del contributo per ciascuna università o istituto sarà fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle facoltà e degli studenti.

Qualora alle università ed istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento le-

gislativo speciale, di questo si dovrà tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.

#### Art. 2.

Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse e soprattasse universitarie, escluse quelle erariali, sarà destinato dalle singole università all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti. Almeno la metà di tale somma dovrà essere impiegata dalle singole università ed istituti beneficiari nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli.

#### Art. 3.

Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispen-

sati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se negli esami, per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non comprendendo, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;

b) per la iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla facoltà, conseguendo rispettivamente una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non più di un esame, o una media di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non più di un esame;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa e contributi, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

d) per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad avere ottenuto la dispensa totale o parziale del pagamento della sopratassa e contributi per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi.

#### Art. 4.

La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, è definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo onere finanziario che la famiglia stessa è chiamata a sostenere per la vita universitaria dello studente.

L'accertamento di tale condizione è fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato.

La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi, prevista dal precedente articolo 3, non è concessa allo studente a cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare

superiore all'ammonizione, nè a quello che si trovi nella condizione di fuori corso, nè, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso la iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma. È però concessa agli studenti delle scuole di perfezionamento o di specializzazione o delle scuole dirette a fini speciali.

#### Art. 5.

Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati o invalidi di guerra, iscritti nelle università e negli istituti superiori, sono dispensati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopratasse, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata.

Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi a frequentare le scuole superiori di ingegneria aeronautica ai sensi dell'articolo 146 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse.

Gli studenti di cittadinanza straniera, appartenenti a famiglia residente all'estero, e gli studenti di cittadinanza italiana, la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, nonchè quelli appartenenti a famiglia numerosa, che a giudizio dell'Amministrazione universitaria abbia ragioni economiche per conseguire tale esenzione, sono esonerati dal pagamento della metà di tutte le tasse e sopratasse.

Il beneficio di cui al terzo comma del presente articolo non è riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso, o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore alla ammonizione.

#### Art. 6.

Le tasse esopratasse universitarie sono adeguate nella misura seguente:

Tassa di immatricolazione . . . L. 9.000

Tassa annuale di iscrizione per i corsi di:

Laurea in lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; scienze matematiche; fisica; matematica e fisica;

scienze naturali; scienze biologiche; scienze geologiche; geografia; Istituto superiore orientale e Istituto navale di Napoli; diploma in statistica . . . . .	L.	18.000
Laurea in giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche e attuariali; farmacia; medicina veterinaria; diploma di magistero in economia e diritto e in economia aziendale . . . . .	L.	21.000
Laurea in medicina e chirurgia; ingegneria; architettura; chimica; chimica industriale; scienze agrarie; scienze forestali . . . . .	L.	24.000
Tassa di laurea o diploma . . . . .	L.	9.000
Sopratassa annuale per esami di profitto . . . . .	L.	4.000
Sopratassa per esami di laurea o diploma . . . . .	L.	2.000

Le tasse e sopratasse per i corsi di conferimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica nelle scuole elementari sono determinate nella misura di due terzi delle minori sopradette tasse e sopratasse.

La tassa di ammissione al concorso per la Facoltà di magistero è di lire 1.500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è di lire 5.000 per il primo anno fuori corso ed aumenta del 50 per cento di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della sopratassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma è fissato nella misura di lire 500 per ogni esame di profitto, e di lire 1.000 per l'esame di laurea o diploma.

Coloro i quali conseguono diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso università o istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite negli statuti universitari per il loro corso di studi, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di lire 6.000.

#### Art. 7.

Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente articolo 6, sono devolute dalle università statali all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e di laurea o diploma, comprese

quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, sono destinate secondo le norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse, nonchè le sopratasse per ripetizioni di esami, sono devolute alla università o istituto.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'università o istituto, tranne quelle erariale.

#### Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli studenti dell'Istituto superiore orientale di Napoli e dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Ferma restando la destinazione di una quota parte delle tasse e sopratasse ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle università e degli istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse e sopratasse medesime, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle università e degli istituti superiori statali.

#### Art. 9.

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni.

L'ammontare dei contributi, di cui al precedente comma, viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università o istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna università o istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico, nè essere superiori nel loro complessivo ammontare annuo ai due terzi della tassa annuale di iscrizione.

I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

Il contributo annuale per opere sportive ed assistenziali, dovuto dagli studenti in corso di studi, è di lire 1.000.

## Art. 10.

È abrogato il comma quarto dell'articolo 152 del testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La misura dei diritti di segreteria dovuti dagli studenti per particolari prestazioni ad essi fornite dal personale addetto ai servizi dell'istruzione universitaria e la destinazione dei proventi relativi saranno determinate con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

## Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge entreranno in vigore con l'anno accademico 1951-1952, ad eccezione della tassa di laurea o diploma, che sarà applicata nella nuova misura a decorrere dall'anno accademico 1950-51.

Nelle università e negli istituti superiori, nei quali la misura complessiva delle tasse e dei contributi corrisposti nell'anno accademico 1949-50 era inferiore di almeno un terzo alla

misura complessiva delle tasse e contributi stabiliti dalla presente legge, l'adeguamento sarà effettuato in due anni accademici consecutivi a partire dal 1951-52.

Nell'esercizio finanziario 1950-51 lo Stato corrisponderà alle università ed istituti superiori di cui al primo comma dell'articolo 1 un contributo di lire 200.000.000. A tale onere si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassa erariale di laurea o diploma di cui all'articolo 6.

Alle università libere lo Stato potrà corrispondere un contributo secondo il testo dell'articolo 1, a parziale compenso della mancata rivalutazione delle tasse universitarie in misura pari al livello del 1938.

Vengono prorogate, per l'anno accademico 1950-51, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852.

## Art. 12.

Per l'attuazione della presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.